

D.M. 28 agosto 2003 ⁽¹⁾.

Decreto concernente provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 27 dicembre 2002, n. 288 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 2003, n. 246.

(2) Vedi, anche, il D.M. 3 settembre 2004.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni;

Vista la *legge 2 maggio 1984, n. 111*, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834*»;

Vista la *legge 27 dicembre 2002, n. 288*, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Visto il *D.M. 3 febbraio 2003* del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale sono state apportate al bilancio 2003 le variazioni occorrenti per l'attuazione della predetta *legge 27 dicembre 2002, n. 288*, che all'uopo istituisce un fondo di complessivi € 7.746.853, a valere sul capitolo 1319/Economia;

Viste le comunicazioni dei competenti organismi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa, rispettivamente in data 11 luglio e 15 luglio 2003;

Decreta:

1. 1. Alla data del 30 aprile 2003 il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, cui spetta l'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della *legge 27 dicembre 2002, n. 288*, è di 186 unità, per l'importo complessivo di € 1.959.696.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2003, pari ad € 5.787.157, sono liquidati:

a) in via prioritaria, ad altri n. 216 grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della *legge 27 dicembre 2002, n. 288*, dopo il 30 aprile 2003;

b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e

4), secondo comma; *A-bis*; *B*), numero 1; *C*); *D*); ed *E*), numero 1, della citata tabella *E*, dando la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del *comma 4 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288*, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.

2. 1. Le domande per la liquidazione degli assegni, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, sono presentate alle amministrazioni e agli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII elenchi nominativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile, nonché l'elenco nominativo dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della *legge 27 dicembre 2002, n. 288*, ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarli.

3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che provvederà al successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Scarica il file

Modello di domanda volta ad ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore

[1]

OGGETTO: Richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (*legge 27 dicembre 2002, n. 288*).

Il/la sottoscritto/a: _____ nome _____
 cognome _____

nato/a il _____ a _____ (prov. _____)

residente a _____ (prov. _____)

in via/piazza _____ n. _____ (c.a.p. _____)

tel. _____ grande invalido/a di Tabella E
 lettera _____

(iscrizione n. _____) come da allegato
 mod. 69

o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge n. 288/2002, l'assegno sostitutivo

dell'accompagnatore militare o civile.

[2] Al riguardo dichiara:

di aver espletato gli adempimenti prescritti dalla legge suddetta, per ottenere l'assegnazione

dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazione della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della difesa);

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro

che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla

data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati, il

quale è stato/sarà [3] posto in congedo _____ ;
 in data _____

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro

che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata

in vigore della legge, come attestato dagli atti allegati.

Con osservanza.

Data e firma

AVVERTENZE:

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

[1] Indirizzare all'ente erogatore della pensione.

[2] Barrare il caso che interessa.

[3] Cancellare la parte che non interessa.